

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) NEL CONTESTO LAVORATIVO DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA (FCRC), AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023.

Alla luce dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Fondazione Film Commission Regione Campania (FCRC) e delle risultanze e degli atti richiamati nelle seguenti premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal RPCT a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. sulla Gazzetta ufficiale 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- b. sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016 n. 132 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- c. con la suddetta legge e con le successive modifiche sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia, nonché apportate significative modifiche in materia di trasparenza;
- d. con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e ss.mm.ii;
- e. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (cd. GDPR);
- f. con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato approvato il *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, e successive modifiche;
- g. la legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, nonché l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017, hanno

introdotto una disciplina in materia di segnalazioni di reati o irregolarità, prevedendo misure di tutela per i segnalanti;

h. l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC) con delibera del 9 giugno 2021, n. 469 ha approvato le *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*;

i. la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 è intervenuta in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

j. sulla Gazzetta ufficiale 15 marzo 2023, n. 63 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)"*;

k. l'ANAC con delibera del 12 luglio 2023, n. 311 ha approvato le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*.

RILEVATO CHE:

a. in attuazione della citata normativa di cui alla l. n. 179/2017 ed all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2011, nonché delle indicazioni rese dall'ANAC in materia, sono operanti una piattaforma informatica per le segnalazioni da parte dei dipendenti degli uffici della FCRC, nonché una casella di posta elettronica dedicata per i dipendenti delle imprese appaltatrici dei predetti uffici;

b. ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023 i *"soggetti del settore pubblico ... sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano ... propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*;

c. ai sensi del successivo art. 13, comma 6, i *"soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018"*;

d. Il RPCT della FCRC ha predisposto il *"Disciplinare di Organizzazione e Gestione delle Segnalazioni Interne di illeciti (Whistleblowing) nel contesto lavorativo della Film Commission Regione Campania, ai sensi del D.Lgs. n.24/2023"*, redigendolo ai sensi del surrichiamato d.lgs. n.

24/2023, nonché delle Linee guida adottate con le citate delibere dell'ANAC n. 469/2021 e n. 311/2023;

e. i canali interni di segnalazione previsti nel Disciplinare sono quello scritto, mediante piattaforma digitale o posta, e quello orale mediante incontro diretto con il RPCT;

f. il Titolare del trattamento – supportato dal *Data protection officer* (di seguito DPO) della FCRC – ha effettuato la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (di seguito, PIA) con riferimento al Disciplinare nel suo complesso e, in particolare, ai canali interni di invio delle segnalazioni scritto postale ed orale di incontro con il RPCT. È stata, altresì, effettuata la DPIA sul canale scritto della piattaforma informatica;

g. il DPO della FCRC ha reso, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c) del GDPR, parere favorevole sulle predette PIA;

h. ai fini del “sentito”, previsto dal citato art. 4 del d.lgs. n. 24/2023, il Disciplinare è stato inviato in data 09/01/2025 alle Organizzazioni sindacali, nessuna delle quali ha fornito osservazioni nel termine previsto dal CCNL Federculture.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il "*Disciplinare di Organizzazione e Gestione delle Segnalazioni Interne di illeciti (Whistleblowing) nel contesto lavorativo della Film Commission Regione Campania, ai sensi del D.Lgs. n.24/2023*" allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale

VISTI:

- a. la l. n. 190/2012;
- b. il d.lgs. n. 97/2016;
- c. il d.P.R. n. 62/2013;
- d. il Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR);
- e. il d.lgs. n. 196/2003;
- f. la l. n. 179/2017;
- g. l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- h. la delibera dell'ANAC n. 469/2021;
- i. la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- j. il d.lgs. n. 24/2023;
- k. la delibera dell'ANAC n. 311/2023;
- l. la d.G.R. n. 466/2018.

Il RPCT **PROPONE** e il CDA in conformità a voto unanime

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

1. di approvare il "*Disciplinare di Organizzazione e Gestione delle Segnalazioni Interne di illeciti (Whistleblowing) nel contesto lavorativo della Film Commission Regione Campania, ai sensi del D.Lgs. n.24/2023*", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai vertici degli Uffici di diretta collaborazione del Direttore, ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici, ai Responsabili delle Strutture di missione, all'ODV, all'OIV.

*Disciplinare di Organizzazione e Gestione delle Segnalazioni Interne di illeciti (Whistleblowing)
nel contesto lavorativo della Film Commission Regione Campania*

Sommario

1. Premessa	6
a) Oggetto e finalità. Rinvio al d.lgs. n. 24/2023	6
b) Definizioni	6
Art. 1 – Modalità di presentazione delle segnalazioni attraverso il canale interno	8
ART. 2 – Esame Preliminare	9
ART. 3 – Istruttoria	9
ART. 4 – Riservatezza e Sottrazione al Diritto di Accesso	10
ART. 5 – Segnalazioni Anonime	11
ART. 6 – Manutenzione e conduzione applicativa del sistema informatico di gestione delle segnalazioni ...	11
ART. 7 – Riservatezza	12
ART. 8 – Trattamento dei Dati Personali	12
ART. 9 – Tutele e Protezioni	13
Art. 10 – Tutele e condizioni per la protezione della persona segnalante	13
ART. 11 – Sanzioni	15
Art. 12 – Canali esterni per le segnalazioni	15

1. Premessa

Con l’emanazione del decreto legislativo 24/2023, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica finalizzata a una maggiore tutela del segnalante (*whistleblower*). La nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. È inoltre strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la *maladministration* nel settore pubblico e privato. Con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 ANAC ha approvato le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” che forniscono indicazioni per la presentazione delle segnalazioni di *whistleblowing* interne ed esterne all’ente e per la relativa gestione.

a) Oggetto e finalità. Rinvio al d.lgs. n. 24/2023.

a.1 Il Disciplinare, al fine di contribuire all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la FCRC e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo, definisce le modalità organizzative e di gestione delle segnalazioni interne e indica le modalità con cui effettuare le segnalazioni esterne inerenti alla violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della FCRC, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della FCRC.

a.2 Il Disciplinare è redatto ai sensi del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, nonché delle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, adottate con delibera dell’ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia al d.lgs. 24/2023.

b) Definizioni.

○ IL SEGNALANTE

Ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. g), d.lgs. n. 24/2023 per «persona segnalante» si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

○ COSA PUO’ ESSERE SEGNALATO

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui: • illeciti civili; • illeciti amministrativi; • illeciti penali; • illeciti contabili.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni come, ad esempio, l'occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione.

○ COSA NON PUO' ESSERE SEGNALATO

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia: • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; • le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; • le segnalazioni di violazione in materia di sicurezza nazionale.

○ CANALI DI SEGNALAZIONI

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, in particolare:

- 1) canale interno** all'ente ai sensi dell'art. 4 del citato decreto;
- 2) canale esterno presso ANAC**, ai sensi dell'art. 6 del decreto.
- 3) divulgazione pubblica**, ai sensi dell'art. 15 del decreto.
- 4) denuncia all'Autorità giudiziaria.**

○ MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Sono previste due diverse modalità di presentazione delle segnalazioni:

- in forma scritta anche con modalità informatiche (piattaforma online);
- in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto con il Responsabile di gestione della segnalazione (su richiesta).

○ CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli Enti e Amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

○ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Art. 1 – Modalità di presentazione delle segnalazioni attraverso il canale interno

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 24/2023, *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”*.

2. La FCRC mette a disposizione del segnalante sia un canale per la segnalazione scritta, che un canale per la segnalazione orale.

SEGNALAZIONE SCRITTA: Le segnalazioni di condotte illecite possono essere presentate mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito *web* della FCRC. Ferma restando la pubblicazione sul sito internet della FCRC della notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico, l'indirizzo web per l'accesso al medesimo è comunicato al personale dipendente con apposita e-mail, nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente, mediante comunicazione diretta del *link* (<https://fcrc.whistleblowing.it/#/>) all'atto della stipula del relativo contratto, che deve contenere un'apposita clausola con la quale l'impresa è obbligata a comunicare, a sua volta, il *link* ai propri lavoratori e collaboratori coinvolti nella esecuzione della fornitura, del servizio o dell'opera in favore dell'Ente. La piattaforma informatica crittografata utilizzata da FCRC è fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software opensource per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

SEGNALAZIONE ORALE: È possibile procedere alla segnalazione orale utilizzando la linea telefonica dedicata (nr. *in attesa di attivazione*) sul quale è attivo anche un apposito sistema di messaggistica vocale (*Whatsapp*) e tramite la quale, su richiesta del segnalante, può essere concordato un incontro diretto con il Responsabile per la gestione delle segnalazioni entro un termine ragionevole.

ART. 2 – Esame Preliminare

1. Il Responsabile nella gestione della segnalazione procede all'esame preliminare delle segnalazioni acquisite entro 15 gg. al fine di verificarne l'ammissibilità quale segnalazione di *Whistleblowing*, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001 e delle LL.GG. ANAC, sulla base dei seguenti criteri:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della FCRC;
- b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- e) mancanza o insufficienza delle indicazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 1;
- f) provenienza della segnalazione da parte di un soggetto diverso da quelli ai quali spetta la tutela prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

In caso la segnalazione appaia manifestamente inammissibile sulla base dei criteri cui al comma precedente il Responsabile chiede al segnalante elementi integrativi tramite l'apposito canale dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia acconsentito. Qualora, anche all'esito di richiesta di elementi integrativi, permanga la manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile nella gestione della segnalazione procede all'archiviazione dandone comunicazione al segnalante. In caso contrario, avvia l'istruttoria.

ART. 3 – Istruttoria

Effettuata la segnalazione, la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata. Entro 7 giorni il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione.

Il Responsabile nella gestione della segnalazione, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, comunica al segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte. Il riscontro fornito entro 90 giorni può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora le attività di accertamento non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a monitorare la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse. Ove necessario, il Responsabile nella gestione della segnalazione può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rigoroso rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore che assiste il segnalante, della persona

coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. A tal fine deve essere adottata ogni cautela idonea, ivi compreso l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante e agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata. Non spettando al Responsabile nella gestione della segnalazione accertare responsabilità individuali di qualsivoglia natura, né svolgere compiutamente controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione. Qualora ravvisi un *fumus* di fondatezza della segnalazione deve, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o agli enti/istituzioni/autorità esterne competenti, informando tempestivamente il segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione, indicando l'organo (ed il relativo responsabile) o l'ente/istituzione/autorità esterna competente. Il Responsabile nella gestione della segnalazione deve tenere traccia delle attività svolte e deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante rientrano:

- Correzione di processi interni;
- Avvio di un procedimento disciplinare;
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla Procura della Repubblica (e/o della Corte dei Conti in caso di danno erariale);
- Archiviazione per mancanza di evidenze

ART. 4 – Riservatezza e Sottrazione al Diritto di Accesso

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso. Si applicano comunque le discipline delle singole tipologie di accesso.

Spetta al Responsabile nella gestione della segnalazione bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con il RPCT e con i controinteressati, incluso il segnalante, onde stabilire se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e limiti previsti dal d.lgs. 33 del 2013;

Nel caso in cui si renda necessario, il Responsabile nella gestione della segnalazione trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un

soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Responsabile fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante; il Responsabile di gestione della segnalazione, le altre unità di personale eventualmente coinvolte nella gestione della segnalazione devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003), anche in relazione ai dati personali di altri interessati diversi dal segnalante che dovessero essere contenuti nella segnalazione.

ART. 5 – Segnalazioni Anonime

1. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie;
2. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D. Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

ART. 6 – Manutenzione e conduzione applicativa del sistema informatico di gestione delle segnalazioni

1. Il RPCT è il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito.
2. Il RPCT è tenuto a modificare periodicamente, con cadenza non inferiore a tre mesi, la propria password di accesso al sistema informatico; il sistema applicativo informatico, individuato dall'Ente per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni in forma scritta, si basa su un'architettura di rete e software applicativi tali da garantire, mediante sistemi crittografati, l'anonimato del segnalante e la riservatezza e conservazione delle informazioni che transitano su di essa. Tutte le componenti hardware e software che compongono la piattaforma sono configurate per non registrare alcun tipo di log e/o informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali indirizzi IP e User Agents. Il sistema applicativo informatico di cui sopra abilita la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo. L'attività degli utenti del sistema, al solo fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati e di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione, deve essere tracciata nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante. I relativi log devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento; I dati ed i documenti devono essere conservati, con modalità fisica, logica o ibrida, per un termine congruo rispetto alle finalità di conservazione, eventualmente anche diverso da quello di conservazione dei log.

ART. 7 – Riservatezza

1. Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.
2. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.
3. L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante si ha nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.
4. La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

ART. 8 – Trattamento dei Dati Personali

1. Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i cinque anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.
3. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente.
4. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'Ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.
5. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come indicato nell'informativa ex art. 13 GDPR prodotta dalla FCRC.
6. Il trattamento dati sarà posto in essere individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento effettuato.

ART. 9 – Tutele e Protezioni

1. La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

2. Viene garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; o la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 10 – Tutele e condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Sono soggetti a protezione quali “segnalanti”, tra gli altri, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente, i liberi professionisti e consulenti, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente. Oltre a tutelare i soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, il decreto estende il sistema di tutela anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito

del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Tali soggetti sono:

Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

2. Il sistema di protezione comprende:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore che assiste il segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (salvo in caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare);
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

3. Le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'art. 3, d.lgs. 24/2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1, d.lgs. 24/2023;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II, d.lgs. 24/2023;

4. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

5. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

6. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6, d.lgs. 24/2023.

ART. 11 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, d.lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (*“quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”*), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

3. La FCRC può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Art. 12 – Canali esterni per le segnalazioni

1. Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni tramite canali esterni.

A) CANALE ESTERNO ISTITUITO PRESSO L'ANAC

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione.

L'ANAC deve:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

B) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante gode della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se effettua una divulgazione pubblica nelle ipotesi in cui:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.